

TI_GERICHTE 60.2022.8 vom 5. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.8

FR: TI_GERICHTE 60.2022.8 du 5 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 60.2022.8 del 5 ottobre 2022

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare in particolare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

L'interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del 24.8.2018 consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell'11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L'interesse all'annullamento o alla modifica di una decisione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.).

Secondo la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può rinunciare all'esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un'autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l'esistenza di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui si deve rispondere.

E. 1.3

Come si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato il cellulare di RE 1 (AI 110).

Si pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale all'evasione dell'impugnativa 5/10.1.2022.

La risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad un'autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l'interesse all'annullamento del sequestro e di conseguenza all'evasione

del gravame di RE 1.

E. 1.4

Il gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli.

E. 1.5.1

Nel caso in esame il telefono cellulare di RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quell'apparecchio era stata fatta una telefonata ad un membro del municipio di _____ . Ai fini dell'inchiesta era importante dunque avere a disposizione il dispositivo dell'imputato.

Tutto ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non assegnare ripetibili.

Il verbale di interrogatorio è stato letto e firmato dal reclamante (AI 13).

In queste circostanze, non vi è pertanto stata alcuna violazione del principio di essere sentito e meglio, di far capo a un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lit. c CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

E. 4

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.